

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Provincia di Milano

Rep. n. 620

**CONTRATTO CON L'IMPRESA ENERCON FACILITY SOLUTIONS
SPA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO
INTERVENTO NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2017-2018 –
CIG 71725954A3.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio nella Residenza Municipale avanti a me, dott. Giovanni Andreassi Segretario Generale del Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi:

1. Arch. Edoardo Marco Candiani, Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Ambiente e Attività Produttive, nato a Milano il 4 febbraio 1973, che interviene, ai sensi dell'art.107, terzo comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, in nome e per conto del Comune del Comune di San Giuliano Milanese con sede in Via Enrico De Nicola, 2 (P.I.00798940151);
2. Ing. Gianluca Zanivan, nato a Rovereto (TN) il 2 ottobre 1971, che interviene in qualità di legale rappresentate in nome e per conto della ENERCON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. con sede in TRENTO Via dei Viticoltori,5 (P.I. 01221910225);

persone della cui identità personale io Segretario Generale – Ufficiale Rogante sono certo;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 483 del 8/8/2017 si è proceduto all'approvazione degli atti tecnici relativi all'appalto per la manutenzione

ordinaria e di pronto intervento negli immobili comunali anni 2017-2018 nel Comune di San Giuliano Milanese individuando come scelta del contraente la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo complessivo per i lavori di €. 200.000,00 di cui €. 6.000,00 per oneri per la sicurezza;

- con determinazione n. 661 del 27/10/2017 si è disposto di aggiudicare l'appalto in oggetto mediante il ricorso al sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato ARCA/Sintel alla ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. di Trento che ha presentato l'offerta con un ribasso del 18,88% determinando il costo complessivo in €. 163.372,80 (euro-centosessantatremilatrecentosettantadue/80) di cui €. 6.000,00 per oneri per la sicurezza;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica dell'aggiudicatario ivi compresi il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nonché la certificazione di regolarità fiscale, la certificazione della C.C.I.AA., i certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica, Casellario Giudiziale e Cancelleria Fallimentare;

tutto quanto sopra premesso, volendo le parti far ciò risultare da apposito atto formale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere, accettare e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART. 2 - Il Comune di San Giuliano Milanese, come sopra rappresentato, affida alla ENERGON FACILTY SOLUTIONS S.P.A. che, in persona del suo legale rappresentante accetta l'appalto manutenzione ordinaria e di pronto intervento negli immobili comunali anni 2017-2018 nel Comune di San Giuliano Milanese per l'importo complessivo di contratto in €. 163.372,80 (euro-centosessantatremilatrecentosettantadue/80) di cui €. 6.000.00 per oneri per la sicurezza;

ART.3 - La società s'impegna ad osservare le norme, condizioni, patti e modalità risultanti dalle già citate determinazioni dirigenziali n. 483/2017 e n. 661/2017 e relativi allegati, tenuto conto che le determinazioni dirigenziali richiamate sono custodite, in originale, nella raccolta cronologica delle determinazioni comunali presso la segreteria del Comune di San Giuliano Milanese;

ART.4 - Il soggetto affidatario risulta in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi come da DURC acquisito agli atti prot. n.9192549; L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
- b) per il certificato di verifica di conformità/l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

ART.5 - Le parti assumono per il presente contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, a tal fine per i pagamenti in conto e in saldo la ENERGON FACILTY SOLUTIONS S.P.A. ha comunicato, con dichiarazione assunta

al protocollo dell'ente con il numero 43645 del 21/11/2017 e depositata agli atti, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, le generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su esso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.6 - Sono parte integrante del presente contratto le determinazioni dirigenziali già citate e relativi allegati inerenti l'affidamento dei lavori, il DUVRI sottoscritto dalla ditta in data 04/12/2017, il Piano Sostitutivo della sicurezza presentato dalla ditta in data 1/12/2017 prot. n. 45393, documenti che, seppur non materialmente allegati, si intendono qui richiamati e si omettono di allegare in quanto le parti dichiarano di conoscerne ed accettare integralmente il contenuto.

ART.7 - L'appaltatore si obbliga al tassativo rispetto di tutte le norme, condizioni, patti e modalità contrattuali contenute nei documenti sopra citati, oltre che nel presente contratto.

ART.8 -A garanzia della regolare esecuzione del servizio la ENERCON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. ha costituito la cauzione prevista dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante polizza fidejussoria della HCC International InsuranceCompany plc n. 28019920523 0000, stipulata in data 13/11/2017 e valida per tutta la durata dell'appalto per un importo totale garantito di €. 12.337,92, importo ridotto in applicazione del comma 7 dell'art.93 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. e con la presentazione di certificati n. UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità.

In esecuzione dei disposti di cui all'art. 103 del D.Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii, la ditta ha presentato idonea polizza assicurativa RCT e RCO n. 920B9162 della ZURICH INSURANCE PLC stipulata in data 1.7.2017;

ART.9 – Il rapporto avrà durata sino al completo utilizzo dell'importo contrattuale e comunque non oltre il 31/12/2018,

ART.10 - In sede di gara l'appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto, nei termini previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore risponderà nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese dell'operato e del personale del subappaltatore, così come dell'operato e del personale proprio; il Comune invece rimarrà completamente estraneo a tale rapporto.

ART.11 - L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: Via dei Viticoltori, 5 e le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra, ovvero tramite comunicazione trasmessa via pec al seguente indirizzo: solutions@pec.gruppoenergon.com.

ART.12 - Per quanto attiene la liquidazione dei corrispettivi, proroghe, penali e contenzioso si rimanda agli specifici articoli del capitolato speciale d'appalto che disciplina il servizio affidato.

ART.13 - Il presente contratto può essere risolto secondo quanto indicato negli specifici articoli del capitolato d'appalto, ovvero in base alle disposizioni in materia di cui alla vigente normativa.

ART.14 - Per quanto non normato dal presente contratto e dai documenti costituenti l'appalto si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché a tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.

Art.15 - L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento integrativo del Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell'art.1, c. 4 dello stesso codice, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20/03/2014 e adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2014, consultabili sul sito www.sangiulianonline.it.

ART.16 - Ai fini della prevenzione della corruzione, l'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Amministrazione comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. L'Amministrazione comunale si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p. 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART.17 - Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad I.V.A..

ART.18 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché gli altri oneri previsti dal capitolato speciale, sono a carico della ditta ad eccezione dell'I.V.A.

Il Comune versa l'importo delle fatture relative alla prestazione al netto dell'IVA e successivamente provvede a versare l'importo dell'IVA direttamente all'Erario.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura con la dicitura: *Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con I.V.A. non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972*;

I componenti, mi esonerano dalla lettura degli allegati che dichiarano espressamente di ben conoscere.

Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n. 7 facciate e di n.16 righe di una ottava facciata, atto da me letto ai comparenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive disposizioni attuative, e che i certificati di firma utilizzati delle parti sono validi e conformi a quanto disposto dell'art. 1, comma 1 - lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE GESTIONE DEL TERRITORIO,
AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Arch. Edoardo Candiani

LA ENERCON FACILITY SOLUTION S.P.A.

Ing. Gianluca Zanivan

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Andreassi